rilascia un attestato di registrazione, nel quale è precisato il numero delle vacche il cui latte è utilizzato per la fabbricazione di burro.

3. L'aiuto viene concesso soltanto se per una quantità di latte scremato che, per singola vacca specificata nell'attestato di registrazione, non superi un determinato limite massimo annuale.

Tale quantità massima annua per vacca è dell'ordine di 3000 chilogrammi, ma viene ridotta della quantità di latte fornita dall'allevatore ad una latteria.

4. Un allevatore riceve l'aiuto soltanto se produce adeguate dichiarazioni e documenti, da cui risultino la quantità di burro prodotta e venduta e l'evoluzione numerica del suo allevamento.

Articolo 9

Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi allevatori anche le organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'accertamento dei presupposti indispensabili per la concessione dell'aiuto.

Articolo 11

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, sino al 1º settembre 1968 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto e trasformato in latteria, non denaturato o denaturato secondo un metodo applicabile nello Stato membro interessato alla data del 28 luglio 1968.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini di un efficace controllo dell'utilizzazione di latte scremato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1106/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1968

relativo alle modalità di applicazione per la concessione di aiuti al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e al latte scremato trasformato in alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che fissa le norme di base per la concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali [2], rende necessarie determinate modalità d'applicazione relative al sistema di pagamento dell'aiuto al latte scremato in polvere ;

considerando che per assicurare che il latte scremato a prezzo ridotto sia utilizzato solo per l'alimentazione degli animali, si rende opportuno limitare la concessione di aiuti al latte scremato in polvere ai

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

soli casi in cui esso viene impiegato quale polvere per l'alimentazione degli animali successivamente a denaturazione, o in cui viene trasformato in alimenti composti per animali ; che è necessario fissare i procedimenti di detta denaturazione che possono essere scelti dagli utilizzatori in modo da permettere una netta differenziazione del latte scremato in polvere denaturato ;

considerando che se il latte scremato in polvere o il latte scremato è trasformato in alimento composto per animali si rende opportuno concedere un aiuto solo nel caso che quest'ultimo prodotto soddisfi determinati requisiti minimi relativi alla composizione normalmente adottata dall'industria degli alimenti composti per animali ;

considerando che, onde rendere possibile un controllo efficace, è oppotuno prescrivere, per quelle fra le imprese richiedenti l'aiuto che denaturano il latte scremato in polvere un controllo sul posto, e per quelle che lo trasformano in alimenti composti per animali, una contabilità adeguata alle particolari esigenze della concessione di aiuti ; che per gli stessi motivi è necessario in linea di massima pagare l'aiuto soltanto quando i prodotti siano stati effettivamente smerciati dal produttore ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 986/68 prevede che uno Stato membro possa concedere un aiuto al latte scremato in polvere anche se il prodotto in questione è destinato ad essere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio nazionale di un altro Stato membro ; che per quanto si riferisce al pagamento dell'aiuto è necessario prevedere disposizioni tecnico-amministrative che garantiscano allo Stato membro che concede l'aiuto che il latte scremato in polvere di cui trattasi è stato utilizzato per l'alimentazione degli animali in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che un certificato di circolazione delle merci per il quale sia adottato il formulario DD 4 opportunamente completato, risponde a questi requisti ; che è opportuno che le indicazioni supplementari all'uopo necessarie, relative all'utilizzazione del latte scremato in polvere, siano annotate dall'esportatore nella rubrica « certificato di circolazione delle merci », e che lo Stato membro di destinazione ponga la merce sotto controllo ;

considerando che per assicurare la corretta utilizzazione del latte scremato in polvere è necessario che detto controllo preveda la costituzione di una cauzione la quale venga svincolata quando il latte scremato in polvere sia stato denaturato o trasformato in alimento composto per animali ; che risultando garantita da tale controllo, cui il latte scremato in polvere è sottoposto appena portato sul territorio dello Stato membro di destinazione, è opportuno consentire il pagamento dell'aiuto nello Stato membro di utilizzazione del prodotto dal momento in cui questo viene posto sotto controllo ; che, per notificare con effetto vincolante questo momento allo Stato membro di utilizzazione, è necessario che il citato certificato di circolazione delle merci di modello DD 4 venga munito di un visto corrispondente e venga restituito per il debito controllo allo Stato membro che concede il premio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Viene concesso un aiuto soltanto al latte scremato in polvere che sia stato denaturato in conformità delle disposizioni degli articoli 2 e 3 oppure che sia stato trasformato in uno degli alimenti composti per animali menzionati all'articolo 4.

2. Viene concesso un aiuto per il latte scremato trasformato in alimenti composti per animali soltanto se detti alimenti composti soddisfano alle condizioni indicate all'articolo 4.

Articolo 2

Il latte scremato in polvere è denaturato, quando

1. per ogni 100 chilogrammi di latte scremato in polvere sono stati aggiunti

a) 2 chilogrammi

— di farina di erba medica o di

— farina di erba

con una finezza di macinazione al massimo di 0,3 millimetri ovvero

b) 2 chilogrammi di farina di pesce
ovvero

2. per ogni 1 000 chilogrammi di latte scremato è stato aggiunto prima dell'essiccazione

1 grammo di azorubina E 122 (carmesina) oppure

1 grammo di eosina.

Articolo 3

1. La denaturazione viene controllata sul posto. Ciascuno Stato membro designa un organismo competente per l'esecuzione di tale controllo.

2. L'azienda che procede alla denaturazione comunica per iscritto all'organismo di cui al paragrafo 1, prima dell'esecuzione della denaturazione, i seguenti dati :

a) il proprio nome, cognome e indirizzo,

b) la quantità di latte scremato in polvere che dev'essere denaturato,

c) il luogo prescelto per la denaturazione,

d) il periodo previsto per l'esecuzione della denaturazione.

L'organismo competente può richiedere ulteriori dati.

Articolo 4

1. Sono alimenti composti per animali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 986/68 quei prodotti che contengono meno dell'85 % in peso di latte scremato e latticello in polvere, ai quali siano stati aggiunti almeno altri 3 componenti e che presentino una composizione tipica per l'alimentazione del bestiame.

2. Tuttavia, fino al 1° settembre 1968 sono considerati come alimenti per animali anche quei prodotti che, ferme restando le altre disposizioni del paragrafo 1, contengono meno del 90 % in peso di latte scremato e latticello in polvere.

Articolo 5

1. Gli aiuti al latte scremato in polvere denaturato nonché al latte scremato e al latte scremato in polvere che siano stati utilizzati per la preparazione di alimenti composti per animali, vengono pagati solo quando il latte scremato in polvere denaturato o l'alimento composto per animali siano stati smaltiti.

2. È considerato smaltimento anche la trasformazione di alimenti per animali nell'azienda stessa del produttore.

Articolo 6

1. L'aiuto viene concesso ad un'azienda che trasforma latte scremato o rispettivamente latte scremato in polvere in alimenti composti per animali, solo se essa tiene un bilancio mensile dei quantitativi di latte, di prodotti lattiero-caseari e di alimenti composti per animali ad essa forniti, da essa prodotti, utilizzati e smaltiti.

2. Il bilancio indica per lo meno i seguenti dati :

a) consegne di latte crudo e di panna da parte degli allevatori,

b) consegne di latte, di latte scremato e di panna da parte delle latterie,

c) giorno di produzione e quantità di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati,

d) quantità degli altri prodotti lattiero caseari fabbricati,

e) giorno di consegna e quantità di latte scremato e latte scremato in polvere ricevuto, nonché nome, cognome e indirizzo del fornitore,

f) giorno di produzione e quantità di alimento composto per animali prodotto, nonché sua composizione percentuale,

g) giorno di spedizione e quantità di latte scremato, latte scremato in polvere e alimento composto per animali spedita, nonché nome, cognome e indirizzo del destinatario,

h) perdite, campioni, quantitativi di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimento composto per animali restituiti e scambiati.

3. I dati di cui al paragrafo 2 vengono in particolare documentati dalle note di carico e dalle ricevute contabili.

Articolo 7

1. Quando in Stato membro, designato appresso come « Stato membro speditore », il latte scremato prodotto viene destinato ad essere utilizzato sul territorio nazionale di un altro Stato membro – designato appresso come « Stato membro destinatario » – prima della sua denaturazione o della sua trasformazione in alimento composto per animali, il certificato per la circolazione delle merci modello DD 4 dev'essere completato con una dichiarazione dell'esportatore nella rubrica A, dalla quale risulti che il latte scremato in polvere è destinato alla denaturazione o alla trasformazione in alimento composto per animali, e che indichi il peso del latte scremato in polvere.

2. Lo Stato membro di destinazione pone il latte scremato in polvere appena esso è portato sul suo territorio nazionale sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra le stesse garanzie, le quali presuppongono la costituzione di una cauzione il cui importo sia pari a quello dell'aiuto concesso dallo Stato membro di spedizione.

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, la cauzione si incamera qualora il latte scremato in polvere non sia stato denaturato o non sia stato trasformato in alimento composto per animali. La cauzione viene svincolata quando il latte scremato in polvere sia stato denaturato o trasformato in alimento composto per animali.

3. Ogni certificato di circolazione delle merci di modello DD 4 di questo tipo, che venga presentato nello Stato membro di destinazione, viene poi restituito per ulteriore controllo all'amministrazione doganale dello Stato membro speditore, dopo che il

latte scremato in polvere, cui si riferisce il citato certificato di circolazione delle merci, sia stato posto sotto controllo nello Stato membro di destinazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

Nella rubrica « Richiesta di controllo » del certificato delle merci di modello DD 4 dev'essere apposto un visto dal quale risulti che il latte scremato in polvere è stato posto sotto controllo nello Stato membro di destinazione.

4. Quando le disposizioni del presente articolo siano state applicate, l'aiuto per il latte scremato in polvere viene pagato, in deroga all'articolo 5, dallo Stato membro di spedizione, a condizione che quest'ultimo abbia ricevuto per ulteriore controllo il certificato di circolazione delle merci di modello DD 4 munito del visto di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde garantire il controlo del bilancio di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1107/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1968

relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (2), ha stabilito le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano ; che la definizione delle modalità di applicazione implica la determinazione delle condizioni di acquisto da parte dell'organismo d'intervento, della reimmissione dei formaggi d'ammasso sul mercato e dell'attribuzione degli aiuti all'ammasso privato ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 971/68 stabilisce che i formaggi offerti devono essere prodotti da imprese riconosciute ; che le condizioni di tale riconoscimento devono essere tali da garantire che l'intervento sia eseguito in favore di imprese che rispondano ai requisiti previsti per aver diritto al marchio di origine ; che, d'altra parte, tali imprese devono impegnarsi a soddisfare alcuni obblighi necessari alla gestione dell'intervento ;

considerando che è necessario a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 971/68, stabilire i requisiti che devono essere soddisfatti affinché i formaggi siano acquistati dall'organismo d'intervento ; che conviene prevedere requisiti diversi secondo l'età dei formaggi ; che tali requisiti devono essere controllati secondo un sistema adatto alla categoria dei formaggi oggetto dell'intervento ; che a causa del margine d'errore che com-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 13.
(2) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8.